



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 958 c.nav.

Indicazioni della lettera di trasporto

La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare:

- a) il nome e il domicilio del vettore;
- b) il nome e il domicilio del mittente;
- c) il luogo di destinazione e, quando la lettera e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
- d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano;
- e) lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;
- f) il luogo e la data di caricazione;
- g) il prezzo del trasporto, nonche' la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo;
- h) il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto e' fatto contro assegno;
- i) l'eventuale valore dichiarato;
- l) i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera;
- m) la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Terzo — Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo	Primo — Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
Capo	III — Del trasporto

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-958-indicazioni-della-lettera-di-trasporto/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it